

## Decreto-legge del 30 dicembre 2013 n. 150 -

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2013 - Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15.*

### Articolo 9 -

Art. 9 Proroga di termini in materia economica e finanziaria

*In vigore dal 1 marzo 2014*

1. All'[articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164](#), e successive modificazioni, le parole: "Fino al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2014".

2. All'[articolo 3, comma 2-bis, lettera a\), terzo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 maggio 2010, n. 73](#), le parole "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2014".

3. All'[articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

4. All'[articolo 128-decies](#), commi 3 e 4, del [decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2014".

5. All'[articolo 128-decies, comma 4-bis, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), le parole "1 gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti "1 luglio 2014".

6. All'[articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](#), le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

7. I termini per l'adozione dei regolamenti di cui all'[articolo 4, comma 3, lettera b\)](#), e all'[articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91](#), sono prorogati al 31 dicembre 2014.

8. All'[articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91](#), le parole: "a partire dal 2014" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 2015".

9. C o m m a s o p p r e s s o .

10. All'[articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), le parole: "limitatamente al triennio 2011-2013" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente al periodo 2011-2015".

11. All'[articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), le parole: "nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo" sono sostituite dalle seguenti: "negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014".

12. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilita' e finanza pubblica, di cui alla [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), la facolta' di cui all'[articolo 30, comma 11, della citata legge n. 196 del 2009](#) puo' essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014.

13. Nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative disposta a seguito dell'attuazione dell'[articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), al fine di assicurare la continuita' nella gestione le amministrazioni sono autorizzate a gestire le risorse assegnate secondo la precedente struttura del bilancio dello Stato.

14. All'[articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39](#), dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

"4-bis. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneita' i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del [decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139](#), fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso all'esercizio dell'attivita' di revisore legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformita' alla [direttiva 2006/43/CE](#), con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame".

15. Comma soppresso.

15-bis. Al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS), all'[articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#), e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

15-ter. Il termine di cui all'[articolo 6-bis](#), comma 1, del codice di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e' ulteriormente differito all'1° luglio 2014. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dall'1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dall'1 gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati gia' inviati gli inviti a presentare offerta.

15-quater. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2013" sono sostituite dalle seguenti: ", 2013 e 2014";

b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015".

15-quinquies. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15-quater, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri.